

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3660 del 24/06/2025
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso manufatto di scarico acque meteoriche Ø 250 in sponda sinistra del Canale Boicelli in Comune di Ferrara. Proc. Cod. FE25T0002 Richiedente: Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3807 del 24/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso manufatto di scarico acque meteoriche Ø 250 in sponda sinistra del Canale Boicelli in Comune di Ferrara.

Proc. Cod. FE25T0002

Richiedente: Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/65 del 19/06/2024 con la quale è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 30/01/2025 registrata al PG/2025/18099 del 30/01/2025 con cui il sig. Andrea Colombrita residente per la carica in via Po n. 16/a nel Comune di Roma (RM) in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti per la Ditta Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.A. c.f./p.i. 06931761008 con sede legale nel Comune di Roma (RM), ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio del Fiume Canale Boicelli nel Comune di Ferrara, ad uso manufatto di scarico acque meteoriche, individuata al foglio 102 particella 16 (demanio idrico) del Comune di Ferrara;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 101 del 23/04/2025 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0195051_20250508 e della mancata risposta da parte del Ministero degli

Interni trascorsi 30 giorni dalla richiesta di verifica antimafia;

CONSIDERATO che qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, sarà dichiarata la decadenza dalla concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Comune di Ferrara ufficio Settore Governo del Territorio Servizio SUE, Nulla osta PG/2025/0081108 del 30/04/2025, Settore Governo del Territorio Servizio Qualità Edilizia PG/2025/0076804 del 23/04/2025;

– Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1329 del 06/05/2025 conservato in atti al prot. PG/2025/0084535 del 07/05/2025);

che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il canone dovuto per l'annualità 2025 in € 204,34 per l'occupazione ad uso manufatto di scarico acque meteoriche Ø 250;
- il deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 27/01/2025 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;

- in data 20/06/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 369,20 comprensivo di:
 - € 119,20 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2025 riferito a 7 mensilità**;
 - € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all'Azienda Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.A. c.f./p.i. 06931761008, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Canale Boicelli sita in Comune di Ferrara, catastalmente identificata su parte della part. 16 (demanio idrico) del foglio 102 del Comune di Ferrara, di fronte alla part. 1411 (proprietà privata) del medesimo foglio per uso manufatto di scarico acque meteoriche Ø 250, codice pratica FE25T0002;
 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2036**;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 20/06/2025 (Prot. 23/06/2025.0112781.E);
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2025 in € 204,34, di cui sono dovuti per l'anno in corso 119,20 euro pari a 7 mensilità;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
 6. di dare atto che il richiedente ha versato:
- in data 27/01/2025 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 20/06/2025 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 369,20 comprensivo di:
 - € 119,20 a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2025 riferito a 7 mensilità**;

• € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;

7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Investire Società di Gestione del Risparmio S.p.A. c.f./p.i. 06931761008 (cod. pratica FE25T0002).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Canale Boicelli, individuata su parte della part. 16 (demanio idrico) del foglio 102 del Comune di Ferrara, di fronte alla part. 1411 (proprietà privata) del medesimo foglio, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso manufatto di scarico acque meteoriche Ø 250.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 204,34 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2036**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale,

compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione Investire SGR S.p.A.;
- numero identificativo della concessione FE25T0002;
- scadenza della concessione 31/12/2036.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia

richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO.

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 1329 del 06/05/2025 conservato in atti al prot. PG/2025/0084535 del 07/05/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Distretto Reno:

“1. Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con manufatto di scarico acque meteoriche Ø250 da realizzare a cavaliere dell'argine sinistro del Canale Boicelli in Comune di Ferrara, come da allegato grafico parte integrante del presente atto.

2. Il Richiedente è tenuto a rispettare quanto prescritto da questo Ufficio Territoriale nel parere idraulico trasmesso con nota 12/09/2023.0061583.

3. Ogni modifica e/o interventi diversi alle opere assentite, o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questo Ufficio.

4. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Ufficio, con congruo anticipo, all'indirizzo e-mail stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it.

5. Il manufatto di scarico è ubicato su parte della part. 16 (demanio idrico) del foglio 102 del Comune di Ferrara, di fronte alla part. 1411 (proprietà privata) del medesimo foglio.

6. Il Richiedente è interamente responsabile degli eventuali danni che l'esecuzione dell'opera e la presenza del manufatto di scarico dovesse provocare ai beni demaniali, alle opere idrauliche e/o a terzi; per questo, nell'eventualità che si verificano, la stessa dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione, a proprie cure e spese, e con le prescrizioni che questo Ufficio vorrà impartire.
7. Il Richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione delle opere realizzate su area demaniale eseguendo la necessaria manutenzione, onde evitare che possa risultare un pregiudizio per gli interessi idraulici.
8. Il Richiedente sarà sempre comunque responsabile delle opere realizzate e della loro custodia, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.
9. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea per un tratto di almeno 10,00 metri in destra e 10,00 metri in sinistra del manufatto di scarico, lungo tutta la sagoma del profilo arginale, compresa la sommità.
10. Dovrà essere mantenuta libera da qualsiasi ingombro, comprese le recinzioni amovibili, la fascia di vincolo idraulico di m 5,00 dall'unghia arginale, deputata alle attività di polizia idraulica dello scrivente Ufficio.
11. Dovrà essere sempre garantito il libero accesso alla sommità arginale al personale di questa Agenzia per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione della via d'acqua e delle relative pertinenze nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, compresi i mezzi pesanti.
12. Questa Agenzia e le Imprese da essa incaricate non sono responsabili per i danni cagionati ai beni del Richiedente, sia per il transito con i propri mezzi d'opera impegnati in attività finalizzate alla sicurezza idraulica e della navigazione sia nello svolgimento delle stesse. È pertanto onere del Richiedente prevedere sistemi di protezione della condotta lungo tutto il profilo arginale, nonché provvedere al posizionamento di un paletto di segnalazione della presenza della tubazione, alto

almeno m 1,50, in prossimità del manufatto di scarico.

13. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

14. Qualora la presenza del manufatto di scarico dovesse provocare erosione alla scarpata arginale, il Richiedente dovrà provvedere al ripristino della stessa, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.

15. Il manufatto di scarico non dovrà essere di intralcio alla navigazione.

16. Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Canale Boicelli, sarà onere del Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento dello scarico prevedendo l'installazione di opportuni sistemi antiallagamento del tipo valvole 'a clapet', o similari. A tale proposito, dagli ultimi studi in possesso di questo Ufficio, si informa che il livello ipoteticamente raggiungibile nel tratto di Canale Boicelli in argomento si attesta a $m + 6,22$ s.l.m.m. per tempo di ritorno di 50 anni.

17. È fatto obbligo al Richiedente di verificare, dopo ogni evento di piena, il corretto funzionamento del sistema antiallagamento del manufatto di scarico, anche al fine dell'eventuale rimozione di materiale flottante, che dovesse inibire il funzionamento dello stesso.

18. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, sul rilevato arginale e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni diverse da quanto autorizzato dal presente atto.

19. L'A.R.S.T.P.C. – U.T. di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene

esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

20. Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

21. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara può prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio scrivente.

22. Considerato il vincolo idraulico a cui è sottoposta l'area su cui insiste il manufatto oggetto del presente atto, si prescrive di richiamare integralmente il presente nulla osta idraulico in tutti i futuri atti di compravendita degli immobili di proprietà privata.

23. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.